



COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 SCADENZA SECONDA RATA 16/12/2013

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Vista l'art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012 n. 228;

Visto l'art. 10 del d.l. 08.04.2013, n. 35 convertito, con modificazioni, in L. 06.06.2013, n. 64;

Visto l'art. 1 del D.L. 17.05.2013, n. 54 convertito, con modificazioni, in L. 18.07.2013, n. 85;

Visto il D.L. 31.08.2012, n. 102 convertito, con modificazioni, in L. 28.10.2013, n. 124;

Visto il D.L. 30.11.2013, n. 133;

Viste le aliquote IMU anno 2013 stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 30/11/2013;

SI INFORMA

che il D.l. n. 133/2013, ha stabilito che, per l'anno 2013, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione);

d) l'unico immobile e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. (Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU. Per l'anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio);

e) fabbricati di proprietà dell'impresa costruttrice realizzati e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati (C.d. immobili merce) (Per l'anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio);

f) terreni agricoli e fabbricati rurali (attualmente esenti per il Comune di Vetralla)

SI INFORMA

altresi, che per gli altri immobili diversi da quelli sopra specificati ai punti a), b), c), d), e) e f) deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2013 entro il **16 DICEMBRE 2013** applicando le aliquote IMU anno 2013 stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 30/11/2013 e di seguito riportate:

ALIQUOTE

Fattispecie	Aliquota
A) Abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%
B) Tutti gli altri immobili ivi comprese le aree fabbricabili (Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'imposta va versata allo Stato per la quota calcolata ad aliquota standard dello 0,76% e la restante quota dello 0,30% va versata al comune)	1,06%

Si ricorda che l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n.° 228 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (esclusa A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (esclusa D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92 e deliberazione di G.C. n.° 407 del 21/12/2004).

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è L814.** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Tipologia immobili	Codice IMU COMUNE	Codice IMU STATO
Abitazione principale e pertinenze	3912	=
Aree fabbricabili	3916	=
Altri fabbricati esclusa categoria catastale D	3918	=
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

Per maggiori informazioni: Comune di Vetralla Via Cassia Interna, 128 - e-mail: tributi@comune.vetralla.vt.gov.it -tel 0761/466941 -79- 81 – 82 sito internet: www.comune.vetralla.vt.gov.it

Vetralla li 9.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ENTRATE TRIBUTARIE
Maurizio CIGNINI

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI
Francesco BIANCUCCI

IL SINDACO
Sandrino AQUILANI